

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/911 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2020

che specifica le caratteristiche dei punti di accesso senza fili di portata limitata a norma dell'articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Come riconosciuto dalla direttiva (UE) 2018/1972, poiché è probabile che i punti di accesso senza fili a bassa potenza di portata limitata abbiano un impatto positivo sull'uso dello spettro radio e sullo sviluppo delle comunicazioni senza fili nell'Unione, è opportuno agevolarne l'installazione mediante un regime di installazione esente da autorizzazioni.
- (2) Un punto di accesso senza fili di portata limitata comprende diversi elementi, quali un'unità di elaborazione dei segnali, un sistema di antenna, connessioni via cavo e un alloggiamento. In alcuni casi il sistema di antenna o parti di esso potrebbero essere installati separatamente rispetto agli altri elementi del punto di accesso senza fili di portata limitata, e collegati mediante uno o più cavi dedicati. Può essere il caso, ad esempio, dei sistemi distribuiti d'antenna (*distributed antenna systems*) o di un sistema distribuito radio (*distributed radio system*) utilizzato da uno o più operatori. Un punto di accesso senza fili di portata limitata può essere progettato per servire due o più utenti dello spettro.
- (3) Al fine di garantirne l'accettazione da parte del pubblico e l'installazione sostenibile, i punti di accesso senza fili di portata limitata di cui all'articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2018/1972 dovrebbero avere un impatto visivo minimo. A tal fine dovrebbero essere invisibili o montati sulla loro struttura di sostegno in modo tale da essere visivamente non invadenti. Il loro funzionamento dovrebbe inoltre garantire un notevole livello di protezione della salute pubblica, come stabilito nella raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio ⁽²⁾, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
- (4) A norma della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio ⁽³⁾, le apparecchiature radio, compresi i punti di accesso senza fili di portata limitata, devono essere fabbricate in modo da garantire la protezione della salute e della sicurezza delle persone.
- (5) Le caratteristiche fisiche e tecniche dei punti di accesso senza fili di portata limitata di cui all'articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2018/1972 dovrebbero quindi essere definite in termini di volume massimo, restrizioni sul peso e potenza massima di emissione per la connettività degli utenti. La scelta del volume massimo al fine di limitare l'impatto visivo di un punto di accesso senza fili di portata limitata dovrebbe consentire la flessibilità di progettazione e l'adattabilità alle caratteristiche fisiche e tecniche della struttura di sostegno.
- (6) Dallo studio commissionato dalla Commissione «*Light Deployment Regime for Small-Area Wireless Access Points (SAWAPs)*» ⁽⁴⁾ (Sistema snello di installazione di punti di accesso senza fili di portata limitata) emerge che un limite di volume di 20 litri dovrebbe essere sufficiente a contenere gli elementi principali di un punto di accesso senza fili di portata limitata, garantendone al tempo stesso il carattere non intrusivo. Tale volume massimo dovrebbe

⁽¹⁾ GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36.⁽²⁾ Raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz (GU L 199 del 30.7.1999, pag. 59).⁽³⁾ Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).⁽⁴⁾ Smart 2018/0017, <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/463e2d3d-1d8f-11ea-95ab-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-112125706>.